



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 5/2025

14 febbraio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 10/2/2025) redatto nei confronti di [REDACTED], nella qualità di atleta tesserato per la società [REDACTED], in occasione della II Prova Cadetti, gara svolta il 8 febbraio 2025 in Catania;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- lette la mail di scuse del Presidente della società, nonché la memoria difensiva a firma degli esercenti la potestà genitoriale;
- considerato che il gesto contestato, di per sé dettato dalla delusione di aver perso un assalto, è stato seguito da un atteggiamento che il referto definisce *"strafottente"*, corredata da frasi tipo: *"tanto che cambia"* ed *"adesso va bene?"* (quest'ultima riferita al fatto che avesse raccolto, su invito dell'arbitro, la borrhaccia precedentemente scagliata su altra pedana);
- ritenuto che l'espulsione dalla competizione non appare sanzione, di per sé, proporzionata alla condotta contestata;

P.Q.M.

commrina la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta, nella specialità spada, nella prima gara utile alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare. Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo

 Lo Schiavo
Gaspare

